



ITALIA

APPARTENENZA RELIGIOSA



- Cristiani 83,3%
Cattolici 81,2% - Protestanti 2,1%
- Musulmani 3,7%
- Non affiliati 12,4%
- Altre religioni 0,6%

AREA	POPOLAZIONE	RIFUGIATI (interni*)	RIFUGIATI (esterni**)	SFOLLATI
1.000 km ²	1.000.000	----	----	----
*Rifugiati stranieri che vivono in questo Paese **Cittadini di questo Paese rifugiati all'estero				

La libertà religiosa è garantita dalla Costituzione sulla quale poggia l'intera normativa vigente in materia. Alla salvaguardia dei diritti in essa riconosciuti sono ispirate le modalità attraverso le quali lo Stato regola i propri rapporti con le confessioni religiose presenti sul territorio italiano.

Gli articoli della Costituzione che si occupano direttamente della libertà religiosa sono il 3, il 7, l'8, il 19 e il 20. Le disposizioni in essi contenute sanciscono il principio di non discriminazione su base religiosa (articolo 3), l'uguaglianza di tutte le confessioni di fronte alla legge (articolo 8), la libertà di professare il proprio credo, sia individualmente che collettivamente, di promuoverne la diffusione e di celebrarne il culto in pubblico o in privato a meno che i riti non siano contrari al buon costume (articolo 19); la proibizione di ogni forma di discriminazione o l'imposizione di speciali oneri fiscali nei confronti di associazioni o istituzioni religiose basate sull'appartenenza confessionale viene, invece, disposta dall'articolo 20. Oltre a questi, ve ne sono altri che, indirettamente, interessano la libertà religiosa, ovvero l'articolo 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (fra cui rientra, quindi, la libertà religiosa e di credo) e gli articoli 17, 18 e 21 che garantiscono la libertà di espressione, di assemblea e di riunione e la libertà di organizzare associazioni religiose.

La Costituzione dispone anche in relazione a specifici aspetti della libertà religiosa: l'articolo 7 sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (sui quali, nel 1984, è stato stipulato un Accordo di revisione), mentre l'articolo 8, terzo comma, prevede lo strumento dell'Intesa per la disciplina dei rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Un'ultima disposizione di rilievo è contenuta nell'articolo 117, secondo comma, lettera c), il quale riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dei rapporti con le confessioni religiose; tale riserva sta a sottolineare che tale materia è strettamente legata all'esercizio di una libertà fondamentale, rispetto alla quale è lo Stato che deve garantire un uniforme "livello di prestazioni" su tutto il territorio nazionale.

Infine, sono da tenere in debita considerazione altre due dimensioni legislative: quella del Diritto comunitario (artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione Europea e artt. 10 e 17 del Trattato sul funzionamento della UE), e quella dell'Ordinamento amministrativo delle autonomie locali, in particolare, quelle regionali.

Confessioni religiose con Intesa

Affinché una confessione religiosa possa avviare la procedura per la stipula di un'Intesa, è necessario che riceva il preliminare riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministero dell'Interno, ai sensi della Legge 24 giugno 1929, N. 1159 (la c.d. Legge sui culti ammessi che, con il regolamento d'attuazione datato 1930, regola tuttora i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose prive d'Intesa). La competenza ad avviare le trattative spetta al Governo, al quale le confessioni interessate devono presentare la relativa istanza.

Sulla bozza di Intesa messa a punto dalle parti, esprime un parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa che, composta da esperti e accademici, ha il compito di esaminare eventuali problemi relativi alla preparazione dell'Intesa stessa e a elaborare orientamenti di massima per la stipula. Dopo la conclusione delle trattative, il testo che ne deriva è sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri e – dopo la firma del Presidente del Consiglio e del rappresentante della confessione religiosa – il Disegno di legge di approvazione dell'Intesa è trasmesso al Parlamento.

Per richiamarne alcune che, negli anni, sono state approvate e hanno quindi valore di legge possono citarsi quelle con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, con le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e con la Chiesa apostolica in Italia. Le più recenti – le relative Leggi sono state approvate alla fine del 2012 – sono state sottoscritte con l'Unione Buddhista Italiana e con l'Unione Induista Italiana; vale la pena evidenziare che sono le prime che riguardano due confessioni religiose non di origine giudaico-cristiane.

Nel novero delle confessioni religiose che hanno stipulato un'Intesa con lo Stato italiano, non figura quella islamica con la quale – sebbene essa rappresenti la comunità di fede non cattolica più numerosa in Italia – a oggi non sono state avviate trattative, sostanzialmente a causa della multiformità del mondo islamico e alla mancanza di un soggetto, riconosciuto da tutti, con il quale avviarle.

Da segnalare, infine, che anche i rapporti tra Stato italiano e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova non sono regolati da una legge; il DDL relativo all'Intesa stipulata, deve infatti tuttora concludere l'*iter* parlamentare.

Confessioni religiose prive di Intesa

Per quanto concerne le confessioni religiose prive di Intesa, la disciplina vigente risulta essere diversa a seconda che abbiano o meno ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica: le prime sono titolari di maggiori libertà rispetto alle seconde che, difettando di personalità giuridica, non sono considerate soggetti di diritto dall'ordinamento giuridico italiano. In ogni caso, entrambe le categorie vedo-

no garantito e regolato l'esercizio della libertà religiosa sia a livello costituzionale con la tutela dei loro diritti fondamentali che a livello normativo ordinario, ai sensi della già citata Legge N. 1159 del 24 giugno 1929.

Libertà religiosa e legge sull'omofobia

Approvato alla Camera dei Deputati il 19 settembre 2013 (i voti favorevoli furono 228, i contrari 108, gli astenuti 57) il Disegno di legge Scalfarotto-Leone contro l'omofobia e la transfobia, sta generando un aspro confronto in ambito culturale e sociale, confronto basato sul fatto che tale proposta di legge, nella sostanza, non persegue l'obiettivo di combattere la violenza, ma le opinioni sull'omosessualità.

Personalità laiche ed esponenti di confessioni religiose evidenziano come tale iniziativa legislativa sia un bavaglio alla libertà di espressione e alla libertà religiosa, rilevandone tratti prettamente ideologici, confermati dal fatto che la già vigente normativa in materia di reati contro la persona, è sufficientemente adeguata a punire i comportamenti che la proposta di legge Scalfarotto-Leone intende perseguire e sanzionare.

L'ideologicità è resa evidente dal fatto che se il DL venisse approvato, di fatto, si impedirebbe ad associazioni e liberi cittadini di opporsi in modo civile e argomentato a provvedimenti come quelli, ad esempio, riguardanti il matrimonio omosessuale e l'adozione di figli da parte di coppie dello stesso sesso. Anche la semplice espressione di opinioni critiche verso l'omosessualità potrebbe essere considerata omofobica. Tale impianto ideologico è ulteriormente rafforzato dal fatto che tra le pene accessorie a quelle da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva di un periodo che può andare da sei mesi a un anno, c'è quella che prevede il lavoro «in favore delle associazioni e delle persone omosessuali».

Nella comunità ecclesiale una delle voci più critiche è quella dell'arcivescovo di Ferrara-Comacchio, monsignor Luigi Negri, il quale ha evidenziato come tale iniziativa legislativa possa creare «una vera e propria emergenza democratica, dal momento che in gioco vi sono i diritti costituzionali della libera manifestazione del pensiero e della libertà religiosa.¹ Altra posizione di rilievo nell'ambito delle confessioni religiose, è stata espressa da Guido Guastalla il quale, in quanto rappresentante della Comunità ebraica, durante l'intervento svolto alla manifestazione di "Manif Italia" ha messo in luce il fatto che se questa legge venisse approvata, se ne renderebbe necessaria un'altra contro l'eterofobia e a difesa del diritto alla libertà di espressione.

In ambito laico, tra le posizioni più critiche si annovera quella di Piero Ostellino, editorialista del Corriere della Sera che il 10 agosto 2013 sulle pagine del quotidiano di Via Solferino scriveva che tale Disegno di legge confonde «Etica e Diritto» creando «le condizioni del reato d'opinione». Critica anche la posizione di Franca Sozzani, direttrice della rivista Vogue Italia, la quale in un editoriale del 23 luglio 2013, a pochi giorni dall'approvazione alla Camera, ha scritto come tale

¹ <http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2014/01/04/news>

legge sia il risultato «della sudditanza culturale di troppi ai velleitari editti di quel politically correct che qualcuno vuole instaurare come religione di Stato».

Tra le mobilitazioni associative si segnala quella di “Manif Italia” (Movimento spontaneo apolitico e aconfessionale in stretto legame con La Manif Pour Tous francese) e di “Sentinelle in piedi” (ispirate anch’esse a una realtà francese, quella dei Veilleurs debout) che in varie città, soprattutto dell’Italia settentrionale, hanno manifestato «per il diritto di essere sempre e comunque liberi di esprimersi»².

Nel momento in cui questo Rapporto viene realizzato, il Disegno di legge è in esame al Senato.

Revisione del Codice Deontologico medico: libertà religiosa (e libertà di coscienza) a rischio?

Nella bozza di riforma del Codice deontologico medico, la cui approvazione è prevista nell’anno 2014, assume rilievo – in relazione al rispetto della libertà religiosa dell’individuo svolgente attività medica – la revisione dell’art. 22 che disciplina l’obiezione di coscienza, revisione che «tende a – ha dichiarato Renato Caviglia, medico e vicepresidente dell’Associazione Medica Ebraica-Italia – inquadrare il medico all’interno di paletti, lasciando pochissima libertà di scelta»³.

Da segnalare che l’obiezione di coscienza è da anni al centro di un forte dibattito, specie con riguardo all’interruzione volontaria di gravidanza⁴. Nel confronto su questo diritto, spesso strettamente legato al rispetto delle proprie convinzioni religiose, si inserisce anche una proposta di modifica alla Legge 194 che prevede l’inserimento al primo periodo del quarto comma dell’articolo 9, della disposizione secondo cui nelle strutture sanitarie debba essere garantito che almeno il 70% del personale in servizio specificato nel comma 1 del medesimo articolo, non sia obiettore di coscienza.

Religione cattolica

Rimozione simboli religiosi da luoghi pubblici

Considerazione preliminare a questo ambito di analisi è quella che attribuisce ai simboli della fede cattolica – anche da parte del mondo laico – una valenza sì religiosa, ma anche culturale. In Italia, come in molti Paesi, essi sono riconosciuti anche espressione della storia, della tradizione e della cultura della nazione. Proprio questo “riconoscimento”, fino a qualche anno fa, li poneva al di fuori di ogni conflitto ideologico.

² <http://www.sentinelleinpieidi.it>

³ http://it.radiovaticana.va/news/2013/11/26/modifiche_al_codice_deontologico_medico:_in_pericolo_lobiezione_di/it1-750273

⁴ Cfr http://www.huffingtonpost.it/2013/07/19/aborto-m5s-modifica-194_n_3623780.html?utm_hp_ref=italy

In Italia, la problematicità dell'utilizzo di simboli religiosi si è manifestata sostanzialmente riguardo alla esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, nei seggi elettorali e nelle aule giudiziarie con conflitti animati da singoli cittadini o da associazioni ateistiche. Risulta però importante sottolineare come cominci ad affacciarsi la distinzione – con relativa estensione della conflittualità sul tema – tra spazio pubblico istituzionale, cioè edifici pubblici (scuole, ospedali, municipi, ecc.), e spazio pubblico urbano (strade, piazze, parchi, ecc.)⁵.

Tra i fatti registrati dalla cronaca, la rimozione più eclatante è avvenuta nell'Aula Magna dell'Università di Firenze, dove il crocifisso non è stato ricollocato dopo i lavori di manutenzione. Secondo quanto riportato dall'edizione locale del «Corriere della Sera»⁶, il rettore Alberto Tesi «ha ritenuto opportuno che l'Aula Magna, sempre più luogo d'incontro e di confronto, non prevedesse la presenza di simboli confessionali». «Se i crocifissi danno fastidio negli spazi laici della cultura, verrebbe voglia di riprenderli, con Madonne e Santi, da Uffizi e altri musei», è stato il caustico commento di monsignor Giuseppe Betori, arcivescovo della città fiorentina.

Atti di vandalismo

Gli atti di vandalismo ai danni di simboli religiosi interessano molti Paesi europei e, anche in Italia, il loro numero è in aumento. L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti umani (ODIHR) dell'OSCE, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha spesso raccomandato agli Stati di far sì che non ci sia impunità per violenze, danni alle proprietà e minacce⁷. In Italia – precisando che si fa qui riferimento ai casi emersi e di una certa portata – se ne sono registrati una decina, per lo più ai danni di statue della Madonna e Crocefissi.

Offese alla religione cattolica: il caso del concerto del primo maggio

Caso eclatante è stato quello verificatosi durante il tradizionale Concerto del Primo Maggio 2013 a Roma. Luca Romagnoli, leader del Gruppo musicale Management del Dolore post-operatorio, ha compiuto un gesto – definito «epifenomeno della cristianofobia»⁸ – fortemente dissacrante dell'elevazione eucaristica: Romagnoli ha, infatti, innalzato un profilattico come fosse un'ostia consacrata simulando il gesto rituale compiuto nella Messa. L'organizzazione del concerto, per voce di Marco Godano, ha espresso la sua irritazione, dichiarando che la violenza e la scorrettezza del gesto sarebbero state perseguite anche per vie legali. In ogni caso, alcuna condanna esplicita immediata ha riguardato la grave offesa che era stata perpetrata nei confronti della religione cattolica. Il cardinale vicario Agostino Vallini così si era espresso sulla vicenda: «Esprimo dolore per il fatto che simili

⁵ Crf http://www.statoecliese.it/images/stories/2014.01/colaianni_simboli.pdf

⁶ <http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2013/10-maggio-2013/rettore-toglie-crocifisso-aula-magna-rettorato-2121067975541.shtml>

⁷ Cfr. Rapporto OSCE 2012

⁸ <http://www.libertaepersona.org/wordpress/2013/05/avvisaglie-di-cristianofobia/>

esibizioni, animate da un'ostilità contro la religione [...] È intollerabile assistere a gesti che offendono la sensibilità di milioni di credenti, in ciò che hanno di più prezioso e caro, e che feriscono il senso più autentico del vivere comune. Ed è doloroso assistere al silenzio di conduttori e promotori delle manifestazioni che fanno da cornice a tale scempio dell'intelligenza, del buon gusto e del rispetto delle persone». Da segnalare che il giorno 7 maggio, l'avvocato Gianfranco Amato, in qualità di Presidente dell'Associazione Giuristi per la Vita, ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, una denuncia querela basata sulla violazione degli articoli 404 e 527 del Codice penale.

Altre confessioni religiose

Si segnala, come posizione di rilievo in questo ambito, l'appello lanciato dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia per la definizione di una Legge organica sulla libertà religiosa e di coscienza. Tale necessità è stata espressa dal presidente della Federazione, pastore Massimo Aquilante, durante l'incontro avuto con la presidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Laura Boldrini, il 28 settembre 2013. L'auspicata legge – ha affermato Aquilante – dovrebbe «superare la vetuste norme sui “culti ammessi”⁹, esprimendo e concretizzando i principi costituzionali di laicità dello Stato e di riconoscimento di quel pluralismo religioso che costituisce un tratto sempre più rilevante della società italiana di oggi¹⁰».

⁹ Legge 24 giugno 1929, N. 1159

¹⁰ <http://vociprotestanti.it/2013/09/29/la-presidente-boldrini-riceve-massimo-aquilante-fcei/>